

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2264 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2021****che modifica il regolamento (CEE) n. 3649/92 per quanto riguarda le note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce la forma del certificato di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> che gli Stati membri devono rilasciare ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione <sup>(4)</sup> definisce il contenuto del documento di accompagnamento semplificato ai fini della circolazione di prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza.
- (3) Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati, è necessario modificare il riquadro 14 e le relative note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di bevande alcoliche immesse in consumo.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3649/92.
- (5) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 al fine di allinearsi all'applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 è così modificato:

- 1) Il riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato è sostituito dal seguente:

«14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche);»

---

<sup>(1)</sup> GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

<sup>(5)</sup> Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

- 2) alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 3 del riquadro 14 è sostituito dal seguente:
- «3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, sono aggiunte informazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (\*) qualora venga richiesta l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455).»;

- 3) alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 4 del riquadro 14 è soppresso.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---